

Bilancio, vigilanza e controlli n. 5/2017

Effetti contabili e fiscali della riduzione dei debiti

di Massimo Buongiorno - docente di finanza aziendale presso l'università Luigi Bocconi di Milano e Ca' Fosca

Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista

Nella dinamica aziendale sovente accade che l'impresa proceda alla riduzione dei propri debiti per effetto di numerose circostanze, tra le quali la semplice rinuncia da parte del socio del credito vantato (finanziario o commerciale) o più sovente a seguito di accordi (giudiziali o stragiudiziali) necessari per risolvere una crisi d'impresa. Nel presente articolo si intendono analizzare i profili contabili e fiscali che derivano dalle riduzioni dei debiti dell'impresa, tenendo conto che il Legislatore fiscale non sempre è univoco nel disciplinare gli aspetti fiscali. Per quanto riguarda gli aspetti civilistici e contabili, si deve altresì tener conto delle novità in tema di bilancio che derivano dall'applicazione delle modifiche apportate con il D.Lgs. 139/2015 che, tra le diverse novità, ha soppresso l'area straordinaria del Conto economico.

Premessa

Nella vita di un'azienda può accadere che si realizza una riduzione di debiti originata da diverse motivazioni e con differenti effetti contabili e fiscali. Il documento Oic 6 si occupa di analizzare gli aspetti contabili che derivano dalla ristrutturazione dei debiti finalizzata a superare la situazione di difficoltà finanziaria in cui si trova, sia laddove il debitore si accordi con l'intero ceto creditorio, sia nell'ipotesi in cui si accordi solamente con alcuni creditori. Al contrario, laddove la rinuncia al credito, e la correlata riduzione del debito sociale, derivi dalla volontà espressa da un singolo socio, si deve tener conto delle indicazioni del documento Oic 28 che, come si vedrà in seguito, richiede che a fronte del venir meno del debito si incrementi il patrimonio netto della società.

Ai fini fiscali, la questione dell'impatto sulla determinazione del reddito d'impresa che deriva dalla riduzione dei debiti è variabile in funzione dell'operazione che ha generato la riduzione stessa, dovendosi distinguere tra:

- rinuncia unilaterale da parte del socio;
- riduzioni a seguito di concordati preventivi liquidatori o fallimentari (e procedure estere equivalenti);

– riduzioni per effetto di accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati di risanamento e concordati di risanamento (e procedure estere equivalenti).

Come si vedrà in seguito, infatti, l'[articolo 88](#), Tuir (commi 4-*bis* e 4-*ter*) disciplina in modo differente l'impatto fiscale della sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del debito, accordando in linea generale una detassazione assoluta in presenza di una rinuncia unilaterale da parte del socio, nonché nelle operazioni atte a risolvere la crisi d'impresa con finalità liquidatorie, e una detassazione parziale nelle operazioni concorsuali con finalità di continuità aziendale.

Rinuncia unilaterale

La rinuncia unilaterale del credito da parte del socio è stata oggetto di particolare attenzione da parte dell'Oic che si è concretizzata dapprima nella versione del Documento 28 *“Patrimonio netto”* approvata nell'agosto 2014 e in quella successiva, attualmente in vigore, approvata il 22 dicembre 2016.

Il momento di discontinuità si riscontra nel 2014 quando l'Oic sostiene (§ 49) che:

“la rinuncia del credito da parte del socio – che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto di restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale”.

Il passaggio a riserve dei debiti verso soci diviene possibile a prescindere dalla natura del debito (commerciale o finanziaria) mentre la versione precedente dell'Oic 28 limitava tale possibilità ai soli finanziamenti soci ovvero quelli iscritti alla lettera D) numero 3) del passivo.

La condizione che consente il passaggio diretto a riserve riguarda la motivazione della rinuncia. Ove risulti da un atto formale che il socio intende rinunciare per rafforzare il patrimonio si avrà lo storno del debito e in contropartita l'apertura di una riserva di capitale e quindi utilizzabile per la copertura delle perdite e per futuri aumenti di capitale. In assenza di tale atto formale, la rinuncia del socio si traduce in una sopravvenienza attiva.

L'atto formale può limitarsi all'inclusione nella dichiarazione di remissione del debito come prevista dall'[articolo 1236](#), cod. civ. della motivazione per la quale il socio intende rinunciare.

Chiaramente l'origine del credito del socio non è irrilevante rispetto alle motivazioni della rinuncia. Un finanziamento soci, se rinunciato, nella normalità delle situazioni è finalizzato al rafforzamento patrimoniale mentre un credito risultante da operazioni commerciali può essere rinunciato anche per motivi differenti legati ad esempio alla qualità della fornitura.

In ogni caso, in assenza di una evidenza formale della motivazione, non può avvenire il passaggio diretto a riserva indipendentemente dall'origine del debito verso il socio.

Il principio non è stato sostanzialmente cambiato nella versione vigente del Documento Oic 28 (§ 36) ma sono state apportate alcune piccole modifiche di *wording*. In particolare si riporta di seguito il nuovo testo con le relative modifiche:

“La rinuncia del credito da parte del socio – se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto”.

La modifica al primo paragrafo non rende più necessario un atto formale ma solamente che vi siano sufficienti indicazioni per poter affermare che la volontà del socio è stata quella di patrimonializzare la società. Pare comunque opportuno che la dichiarazione di remissione del debito, necessaria per dare rilevanza giuridica alla rinuncia, mantenga indicazione della volontà del socio, rendendo così la prova successiva più agevole.

Si esplicita che qualunque credito del socio possa essere rinunciato con passaggio diretto a patrimonio. Per quanto già ampiamente acquisito in dottrina, ora il punto è stato chiaramente riconosciuto anche dal Principio contabile.

Infine, rimane dubbio il motivo della cancellazione della qualificazione della posta di patrimonio netto dove iscrivere la contropartita della rinuncia. Non pare, infatti, che, in presenza di una specifica “destinazione” della rinuncia a patrimonio da parte del socio creditore, la posta rilevante possa essere altro che una riserva di capitale che rimane disponibile per la copertura delle perdite e per futuri aumenti di capitale ma non per la distribuzione ai soci a meno di una specifica delibera assembleare che rimuova il vincolo. Si ritiene che l'Oic abbia rimosso la qualificazione della posta perché ritenuta superflua.

Parimenti critico è il trattamento fiscale di questa voce.

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (vale a dire dal 2016 per i contribuenti “solari”), l'[articolo 13](#), comma 2, D.Lgs. 147/2015, ha significativamente modificato il regime fiscale delle rinunce ai crediti (finanziari, commerciali o da lavoro) da parte dei soci, intervenendo sia sul trattamento impositivo in capo alla società partecipata sia in capo al socio finanziatore:

- per quanto riguarda il regime fiscale in capo alla società partecipata *“la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”* (nuovo comma 4-bis, [articolo 88](#), Tuir). In altri termini, la rinuncia del socio a un proprio credito costituisce, per la società partecipata, una sopravvenienza attiva imponibile – ai fini della determinazione del reddito d’impresa – per la sola quota che eccede il valore fiscale del credito, così come desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal socio. In assenza di tale dichiarazione, si presume che il valore fiscale del credito sia pari a zero, con l’effetto che la remissione è interamente tassabile in capo alla società che ne ha beneficiato;
- per quanto concerne, invece, la posizione tributaria del socio, l’[articolo 13](#), D.Lgs. 147/2015 ha apportato significative modifiche agli articoli [94](#), comma 6 e [101](#), comma 7, Tuir, stabilendo che in capo al socio imprenditore che detiene le partecipazioni in regime di impresa l’ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione *“nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”*. Quanto riportato dovrebbe operare anche per i soci non imprenditori che non detengono le partecipazioni quali beni d’impresa ([circolare n. 52/E/2004](#)).

Nel regime previgente alle modifiche del D.Lgs. 147/2015, invece, la rinuncia del socio al credito nei confronti della società partecipata avrebbe comportato per la società partecipata (beneficiaria della rinuncia) l’irrelevanza della sopravvenienza attiva, mentre per il socio un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione pari all’ammontare del credito rinunciato.

Dal punto di vista pratico, affinché il nuovo impianto impositivo possa trovare applicazione si rende necessario, come detto, che la società partecipata ottenga dal socio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a mezzo della quale verrà certificato il valore fiscale del credito rinunciato: in assenza della dichiarazione in parola la società partecipata sarà tenuta ad assoggettare a tassazione l’intero valore nominale del credito.

Secondo i primi commentatori della dottrina, la comunicazione in parola non risulterebbe obbligatoria in quei casi in cui il valore fiscale del credito risulti un dato noto per la società: questo è il tipico caso, ad esempio, del finanziamento soci risultante da apposito contratto o verbale societario. Tuttavia, in assenza di una indicazione in tal senso da parte della norma di legge e dell’Amministrazione finanziaria, si suggerisce di effettuare comunque la comunicazione alla società partecipata nel contesto della quale menzionare il valore fiscale del finanziamento rinunciato:

“ancorché, in un’ottica sostanziale e sulla base del principio di ragionevolezza, non sussistono motivi per negare il riconoscimento del valore fiscale del credito, qualora la società partecipata sia – con

ragionevole certezza – in grado di individuarlo autonomamente” (Fondazione nazionale dei commercialisti del 15 febbraio 2016).

Riduzioni di debito nell’ambito di procedure concorsuali o paraconcorsuali

Al di fuori del caso della rinuncia del socio, i casi più frequenti di remissione del debito si riscontrano all’interno degli strumenti previsti dalla norma fallimentare per la composizione della crisi di impresa ovvero il concordato preventivo ([articolo 160](#) s.s., L.F.), l’accordo omologato di ristrutturazione del debito ([articolo 182-bis](#), L.F.) e il piano attestato per il riequilibrio finanziario ([articolo 67](#), comma 3, lettera d), L.F.).

Il Documento Oic 6 *“Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”* definisce la rappresentazione contabile di tali operazioni. Si nota, tuttavia, che la versione attualmente in vigore è ancora quella del luglio 2011, non avendo l’Oic ancora provveduto all’aggiornamento a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

Al § 6.2.2 di detto documento viene trattato il tema qui rilevante ovvero la riduzione dell’ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non pagati. La rinuncia comporta che la società debitrice, alla data della ristrutturazione, iscriva in Conto economico un utile quale contropartita della riduzione totale o parziale del valore contabile del debito iscritto tra le passività. Il principio prevede che l’utile vada rilevato tra i proventi straordinari (voce E20) di Conto economico senza operare alcuna distinzione rispetto alla natura originaria del debito, commerciale o finanziaria. Lo stesso principio richiede una adeguata informativa in nota, se l’utile è di importo rilevante.

Come noto, tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 vi è la soppressione delle voci E20 ed E21 del Conto economico con la conseguente riclassificazione dei proventi e oneri straordinari nelle altre voci di Conto economico. Ne deriva che il Documento Oic 6 è divenuto obsoleto, rendendosi necessario un aggiornamento le cui tempistiche al momento non sono note.

Alcune indicazioni in merito a dove riclassificare l’utile da ristrutturazione vengono dal nuovo Principio Oic 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*.

Nella sezione di tale documento dedicata alle motivazioni delle decisioni assunte è riportato uno schema riassuntivo per facilitare la riclassificazione dei proventi straordinari e con riferimento alle componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito è scritto:

“La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) Proventi diversi dai precedenti”.

Coerentemente alla voce C16d) risultano gli utili da ristrutturazione del debito (§ 92).

Si può sollevare il dubbio se la natura originaria del debito – commerciale o finanziaria – abbia effetti sulla rappresentazione contabile ovvero se, la rinuncia di un creditore commerciale possa qualificarsi come utile da rilevare in A5) *Altri ricavi e proventi*. A supporto di tale interpretazione si nota che in tale voce sono iscritti i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti (§ 57).

Tuttavia, l'Oic 12 tratta genericamente di ristrutturazione di debito senza distinguere per origine e la locuzione “*componenti positivi di redditi di tipo finanziario*” non pare interpretabile con riferimento ai soli debiti finanziari ma all'effetto della ristrutturazione del debito quando essa genera componenti positivi intendendosi tutti i casi di rinuncia del creditore. Quei componenti positivi sono qualificati di tipo finanziario poiché la rinuncia genera in capo alla società sempre benefici finanziari a prescindere dalla causa originale del debito¹.

È evidente che l'aggiornamento dell'Oic 6 porrà fine a tali speculazioni, nell'attuale contesto non vi sono motivi ragionevoli per discostarsi dall'indicazione dell'Oic 12 che vuole rilevato in C16d) l'intero utile di ristrutturazione senza distinzione per natura.

La disciplina ai fini del reddito d'impresa della riduzione dei debiti derivanti dall'adozione di procedure finalizzate a risolvere una crisi d'impresa è contenuta nell'[articolo 88](#), comma 4-ter, Tuir secondo cui:

“non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis R.D. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del citato R.D. 267/1942, pubblicato nel Registro Imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente Testo Unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.”

¹ Si consideri che il mancato pagamento dei fornitori, dei dipendenti e dello stato costituisce una sorta di finanziamento improprio che la società utilizza in un contesto di crisi quando l'accesso al debito bancario è difficile e oneroso se non impossibile.

Il contenuto del riportato comma 4-ter, articolo 88, Tuir costringe a suddividere gli effetti fiscali derivanti dalla riduzione dei debiti nell'ambito delle procedure concorsuali o paraconcorsuali in 2 categorie:

1. quelle con effetti fiscali "neutri", ossia da cui originano sopravvenienze attive completamente detassate, nel cui ambito rientrano i concordati fallimentari o preventivi liquidatori, nonché le procedure estere equivalenti;
2. quelle con effetti fiscali "limitati", ossia da cui originano sopravvenienze attive detassate solo in parte, nel cui ambito rientrano i concordati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati di risanamento iscritti nel Registro Imprese, nonché le procedure estere equivalenti.

La norma riportata, introdotta dall'[articolo 13](#), D.Lgs. 147/2015, trova applicazione a partire dal periodo d'imposta 2016, precisando che la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è nuovamente intervenuta ritoccando l'[articolo 88](#), comma 4-ter, Tuir, prevedendo, come si dirà in seguito, che la parte non imponibile della sopravvenienza è quella che eccede dopo aver utilizzato anche l'eventuale eccedenza Ace.

Procedure con sopravvenienze neutre

Come anticipato, l'articolo 88, comma 4-ter, Tuir, prevede l'irrelevanza assoluta delle sopravvenienze attive che derivano dalla riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, ovvero in esecuzione di procedure estere equivalenti.

In merito alle procedure estere equivalenti, l'articolo 88, comma 4-ter, Tuir richiede l'ulteriore condizione che deve trattarsi di "*Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*". Ai fini dell'individuazione di tali Stati, in assenza di qualsiasi indicazione, si potrebbe aderire alla posizione di chi ritiene che si debba aver riguardo al D.M. 4 settembre 1996 contenente la lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni².

Procedure con sopravvenienze parzialmente neutre

Il secondo periodo del comma 4-ter, articolo 88, Tuir prevede un regime di imponibilità parziale delle sopravvenienze attive che derivano dalla riduzione di debiti in esecuzione delle seguenti operazioni:

² (G. Provaggi, "Le sopravvenienze attive da riduzione del debito nelle procedure concordatarie e paraconcorsuali", Corriere Tributario n. 2/2016, pag. 111)

- concordato di risanamento;
- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'[articolo 182-bis](#), L.F.;
- piano attestato di risanamento ([articolo 67](#), comma 3, lettera b), L.F.) pubblicato nel Registro Imprese.

Al pari di quanto previsto per il concordato fallimentare o liquidatorio, anche per le suddette operazioni il Legislatore ha esteso lo stesso regime fiscale anche alle procedure estere equivalenti. Tuttavia, per le operazioni parzialmente neutre non vi è alcun riferimento agli Stati o territori con i quali è previsto un accordo che garantisca lo scambio di informazioni, ragion per cui il riferimento potrebbe intendersi a tutti gli Stati, a condizione che si tratti di procedure equivalenti a quelle interne. Tuttavia, a una lettura più attenta si potrebbe sostenere che anche in tal caso sia necessario che lo Stato estero garantisca un adeguato scambio di informazioni, e ciò sia per ragioni di coerenza con le procedure liquidatorie previste nella prima parte del [comma 4-ter](#), sia tenendo conto che l'[articolo 101](#), comma 5, Tuir, al fine della deduzione della perdita su crediti in capo al creditore richiede in tutti i casi (procedure concorsuali e para concorsuali) la condizione in parola.

Per le operazioni elencate, il Legislatore stabilisce la non imponibilità della sopravvenienza attiva limitatamente alla parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo.

Come opportunamente osservato³ la finalità è quella di impedire che con la non imponibilità integrale delle sopravvenienze attive l'impresa possa proseguire l'attività utilizzando le perdite che si sono formate durante il periodo di crisi con i redditi che si formeranno nei periodi d'imposta in cui l'impresa stessa sarà ritornata in "bonis". Pertanto, è obbligatorio preventivamente utilizzare le perdite fiscali e solo l'eventuale eccedenza è detassata, con conseguente penalizzazione di non poco conto a carico di imprese che si trovano in uno stato di crisi.

È bene osservare che l'eventuale eccedenza detassata non è solamente la parte che eccede le perdite fiscali, poiché il comma 4-ter, anche alla luce delle modifiche apportate dalla L. 232/2016, prevede che debbano essere "assorbiti" anche i seguenti elementi:

- la deduzione Ace e l'eventuale eccedenza della stessa (rispetto al reddito);
- l'eccedenza degli interessi passivi di cui all'[articolo 96](#), comma 4, Tuir, rispetto al 30% del Rol.

³ G. Provaggi, cit..

Concordato preventivo

Focalizzando l'attenzione sulla procedura di concordato preventivo, se non altro per le frequenti ipotesi in cui lo stesso è utilizzato per cercare di risolvere una crisi d'impresa, si è visto in precedenza che il Legislatore distingue tra:

- concordato "liquidatorio", per il quale è accordata una detassazione assoluta delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti;
- concordato di "risanamento", per il quale è accordata una detassazione parziale e solo per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo.

È importante osservare che la terminologia utilizzata dal Legislatore fiscale non trova alcun riscontro nell'ambito della Legge Fallimentare, il cui [articolo 186-bis](#) si occupa di "concordati con continuità aziendale". In merito a tale aspetto, sarebbe opportuno che intervenisse l'Agenzia delle entrate per chiarire se prevalga, ai fini dell'inquadramento fiscale del concordato, il risultato effettivamente conseguito con lo stesso, oppure la forma adottata dal debitore.

Irap

Ai fini Irap, gli effetti fiscali derivanti dalla riduzione dei debiti devono essere analizzati distinguendo tra:

- soggetti Irpef, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'[articolo 5-bis](#), D.Lgs. 446/1997;
- soggetti Ires, che determinano il valore della produzione applicando le regole contenute nell'[articolo 5](#), D.Lgs. 446/1997 (nonché i soggetti Irpef in contabilità ordinaria che optano per l'applicazione delle regole di cui all'articolo 5).

Per quanto riguarda i primi (soggetti Irpef), le sopravvenienze attive che derivano dalla riduzione dei debiti non assumono alcun rilievo per espressa previsione del citato articolo 5-bis, D.Lgs. 446/1997, secondo cui tra i componenti positivi del valore della produzione non sono comprese le sopravvenienze attive (nonché le plusvalenze).

Relativamente ai soggetti Ires, come noto gli stessi determinano il valore della produzione tenendo conto della c.d. "presa diretta" dalle voci di bilancio di cui agli aggregati A e B del Conto economico. Tale approccio è oggi ancor più rafforzato a seguito delle modifiche operate dal D.L. 244/2016 all'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, secondo cui le classificazioni di bilancio nelle voci A e B del Conto economico devono considerarsi rilevanti anche ai fini fiscali. Tale aspetto assume particolare importanza alla luce della soppressione dell'area straordinaria del Conto economico a seguito delle

novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 alla disciplina del bilancio di esercizio a partire dall'esercizio 2016.

Per una corretta classificazione delle componenti reddituali nelle voci del Conto economico, è necessario seguire le indicazioni del Principio contabile Oic 12, secondo cui le riduzioni di debito, non più allocabili nella soppressa area straordinaria, devono ora essere classificate nell'area finanziaria del Conto economico (voce C.16.d), trattandosi di rettifiche aventi natura finanziaria e non mere riduzioni di costi in precedenza iscritti nel Conto economico. Da ciò deriva che l'effetto ai fini Irap è del tutto neutro, poiché nella determinazione della base imponibile dei soggetti Ires non devono tenersi in considerazione le componenti iscritte nell'area C del Conto economico.